

N. 06807/2022 REG.PROV.PRES.
N. 12326/2021 REG.RIC.
N. 12458/2021 REG.RIC.
N. 12374/2021 REG.RIC.
N. 12402/2021 REG.RIC.
N. 12424/2021 REG.RIC.
N. 12439/2021 REG.RIC.
N. 12553/2021 REG.RIC.
N. 12605/2021 REG.RIC.
N. 12640/2021 REG.RIC.
N. 12766/2021 REG.RIC.
N. 13041/2021 REG.RIC.
N. 12441/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti

A) – NRG 12326/2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gaetano Ferdinando Castorina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

– il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio e
– il Ministero dell'Università e della ricerca, l'Università degli studi di Catania, l'Università degli studi di Catanzaro-*Magna Graecia*, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e

nei confronti

di Virginia Sugliano ed Elisa Poli, non costituite in giudizio e

ad opponendum, Benedetta Bianco, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Calamatta n. 16, presso l'avv. Alberto Lauro:

B) – NRG 12458/2021, proposto da Gaia Alfonsi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

contro

– il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione ed il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituiti in giudizio e

– il Ministero dell'Università e della ricerca, l'Università degli studi di Perugia, l'Università degli studi-Magna Graecia di Catanzaro e l'Università degli studi di Foggia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

di Sabrina Bassano e Carla Ucciardello, non costituite in giudizio;

C) – NRG 12374/2021, proposto da Syria Bottazzi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

contro

il Ministero della salute, il Ministero dell'Università e della ricerca, l'Università degli studi di Pavia, l'Università degli studi-Magna Graecia di Catanzaro e l'Università degli studi di Foggia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

dell'Università degli studi di Cagliari, del Consorzio interuniversitario CINECA, nonché di Beatrice Bedetti, Francesca Gentilini ed Angela Murgese, non costituiti in giudizio;

D) – NRG 12402/2021, proposto da Marilena Maiello, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

contro

- il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio e
- il Ministero della salute, il Ministero dell'Università e della ricerca, l'Università degli studi di Foggia e l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati e

nei confronti

di Giovanni Papa e Carla Ucciardello, non costituiti in giudizio;

E) – NRG 12424/2021, proposto da Matteo Fantini, come sopra rappresentato e difeso e domiciliato

contro

- il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio e
- il Ministero dell'Università e della ricerca, il Ministero della salute, l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna e l'Università degli studi di Foggia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

di Sabrina Bassano, Nicolò Masarati e Diego Raimondi, non costituiti in giudizio;

F) – NRG 12439/2021, proposto da Mariapaola Ponassi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

contro

il Ministero della salute, il Ministero dell'Università e della ricerca, l'Università degli studi di Torino, l'Università degli studi Magna Graecia – Catanzaro e l'Università degli studi di Foggia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

Del Consorzio interuniversitario CINECA, dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e dei sigg. Giovanni Papa e Carla Ucciardello, non costituiti in giudizio,

G) – NRG 12553/2021, proposto da Francesco Catanzariti, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

contro

- il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio e
- il Ministero della salute, il Ministero dell'Università e della ricerca, l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro e l'Università degli studi di Foggia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

di Carla Ucciardello e Jacopo Giuseppe Zecca, non costituiti in giudizio;

H) – NRG 12605/2021, proposto da Benedetta Buono, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

contro

- il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio e
- il Ministero della salute, il Ministero dell'Università e della ricerca, l'Università degli studi di Federico II di Napoli, l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro e l'Università degli studi di Foggia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

di Giovanni Papa e Carla Ucciardello, non costituiti in giudizio;

I) – NRG 12640/2021, proposto da Emma Bini, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

contro

- il Ministero dell'Università e della ricerca-MUR, l'Università degli studi di Foggia ed il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituiti in giudizio e
- il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, l'Università degli studi di Roma La Sapienza e l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, come sopra rappresentati, difesi e per legge domiciliati e

nei confronti

di Beatrice Bedetti, Carla Ucciardello e Ginevra Mazzetti, non costituite in giudizio,

L) – NRG 12766/2021, proposto da Alessandra Verrina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Malossini e Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Varrone n. 9,

contro

– il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituito in giudizio e
– il Ministero dell'Università e della ricerca e l'Università degli atudi Magna Graecia di Catanzaro, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

di Pietro Fiorani, non costituito in giudizio;

M) – NRG 13041/2021, proposto da Andrea Bordasco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, lungotevere Marzio n. 3,

contro

– il Consorzio interuniversitario CINECA, la Selexi s.r.l. e la Mast s.r.l., non costituiti in giudizio e
– la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Università e della ricerca e l'Università degli studi di Foggia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

di Alessia Zaccaria e Gian Lorenzo Uccelli, non costituiti in giudizio;

N) – NRG 12441/2021, proposto da Michele Maria Zanelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

– il Ministero dell'Università e della ricerca-MUR ed il Consorzio interuniversitario CINECA, non costituiti in giudizio e

– il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, l'Università degli studi di Bari e l'Università degli studi di Foggia, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati per legge e

nei confronti

di Beatrice Bedetti, Anna Elena D'Amico, Francesca Filomena Ciavarella ed Angela Murgese, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare e per i ricorsi NRG 12326/2021, 12458/2021, 12374/2021, 12402/2021, 12424/2021, 12439/2021, 12553/2021, 12605/2021, 12640/2021 e 12441/2021, quanto al gravame introduttivo: 1) del DM 25 giugno 2021 n. 730, concernente le modalità di svolgimento dei test per l'ammissione ai CDLM a c.u. ad accesso programmato per l'a.acc. 2021 / 22 e dei relativi allegati; 1 bis) del medesimo DM 730/2021 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia"; 1 ter) del medesimo DM, nella parte in cui dispone che "la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti" così distinti "dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica", nonché del DM 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, non noto, nella parte in cui avrebbe aumentato le domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione di quelle di logica da 20 a 10, oltre all'inserimento di quesiti riguardanti cittadinanza e Costituzione; 2) se del caso, di tutti gli allegati, ancorché non noti, relativi ai programmi sui quesiti di dette, tra cui gli All. A) e B) al DM 730/2021 ed il DM n. 34755/2018, sui programmi relativi ai quesiti de quibus; 3) del Bando di ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria delle Università intimate; 4) della nota MIUR, senza data, recante le Linee guida ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai predetti CDLM a c.u., ove rammenta agli Atenei che sono "tenuti ad adottare" un "format del verbale di esame"; 5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina e in Odontoiatria per l'a.acc. 2021/22 (in www.universitaly.it del 28 settembre 2021), in cui parte ricorrente risulta collocata in posizione non utile e, quindi, non ammessa al corso di laurea, nonché dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente; 6) del decreto rettoriale di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso per le sedi universitarie ove i ricorrenti hanno svolto la prova di accesso, se esistente; 7) del diniego di ammissione opposto a parte

ricorrente; 8) dei verbali della Commissione del concorso degli Atenei ove i ricorrenti hanno svolto la predetta prova, nonché di quelli delle sottocommissioni d'aula; 9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, ove risulti inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; 10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove medesime, tra cui i citati All. A) e B) al DM 730/2021, sui programmi relativi ai quesiti di dette prove e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 21 e 28 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva, compreso quanto dedotto sul quesito già annullato n. 56 e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto; 11) del DM 730/2021, nella parte in cui lasci posti liberi in caso di chiusura anticipata della citata graduatoria o in caso di rinunce; 12) del DM non noto, col quale fu costituito il Tavolo di lavoro per la definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai citati CDLM a.c.u., di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) della l. 264/1999, anche in conformità alle direttive UE;

13) degli atti di programmazione di Ateneo, nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; 14) del DM 1071/2021 sulla definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.332 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana, nonché del DM 1° settembre 2021 n. 1067, sulla definizione dei posti disponibili in Medicina e Odontoiatria, ove limita a soli 1.231 i posti banditi per Odontoiatria;

15) degli stessi DD.MM., ove dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della l. 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro status e in relazione alle sedi

prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”; 16) dell’ignoto DM, con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; 17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente, nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, co. 2, c.p.a. delle Amministrazioni intime all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

B) quanto ai motivi aggiunti laddove a suo tempo proposti dai ricorrenti, della nota MUR n. 15381 del 9 giugno 2022- Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3357 del 5 maggio 2022 – accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della l. 241/1990;

II) – quanto al ricorso NRG 12766/2021, previa adozione di idonea misura cautelare:

A) dell’atto di mancata ammissione della ricorrente al CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia per l'a. acc. 2021/2022 in esito della prova sostenuta in data 3 settembre 2021;

B) della relativa graduatoria unica nazionale nominativa del 28 settembre 2021, pubblicata in pari data, nella quale la ricorrente non è risultata collocata in posizione non utile per l’ammissione al CDLM; C) ove occorra, della graduatoria stessa (in cui i candidati sono riconoscibili attraverso le etichette) del 17 settembre 2021, finalizzata all'ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina ed in Odontoiatria per il medesimo a. acc.;

D) ove occorra, delle successive graduatorie nazionali per scorrimento adottate ed adottande, pubblicate sul portale del CINECA, relative al predetto concorso; E) ove occorra, della scheda di valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente, pubblicata sul portale CINECA e da lei accessibile attraverso il proprio codice riservato; F) del DM 25 giugno 2021 n. 732, con cui il MUR ha stabilito i criteri e le modalità di svolgimento della citata prova selettiva; G) della prova redatta coi predetti criteri e somministrata ai candidati il giorno dello svolgimento il 3 settembre 2021; H) del DM 25 giugno 2021 n. 740, con cui il MUR ha fissato i posti disponibili per le immatricolazioni ai CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia per l'a. acc. 2021/22; nonché per l’accertamento del diritto

della ricorrente ad essere ammessa e ad iscriversi al CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia per detto a. acc., oltre alla condanna delle Amministrazioni resistenti, anche qual risarcimento in forma specifica, ad inserire la ricorrente nella graduatoria di merito nazionale per l'ammissione a detto CDLM a c.u.;

III) – quanto al ricorso NRG 13041/2021, previa adozione di idonea misura cautelare:

A) della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia ed in Odontoiatria e protesi dentaria per l'a. acc. 2021/22, pubblicata sul portale www.university.it il 28 settembre 2021, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata in posizione non utile per ottenere l'invocata ammissione, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale; B) della schermata personale, pubblicata sul medesimo portale il 24 settembre 2021, con cui i candidati hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica; C) dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato su tal portale e recante il punteggio dei candidati (col solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva; D) del DM 25 giugno 2021 n. 730, con cui il MUR ha fissato le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai predetti CDLM a c.u. in lingua italiana e ad accesso programmato a livello nazionale per l'a. acc. 2021/22 e dei relativi allegati; E) dell'All. A) del DM 730/2021, recante i programmi relativi ai quesiti delle prove d'ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina, in Odontoiatria e in Medicina Veterinaria; F) se del caso, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai CDLM suddetti; G) dell'All. 1) al citato DM, in tema di segretezza e di anonimato della prova; H) del DM del 25 giugno 2021 n. 742, con cui il MUR, di concerto con il Ministero della salute (e relativi Allegati) ha fissato il numero massimo di posti disponibili per le immatricolazioni ai CDLM a c.u. in questione per l'a. acc. 2021/22; I) del coevo DM n. 740/2021, recante la definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) e relativi allegati; J) del DM 17 agosto 2021 n. 1067, con cui il MUR, di concerto con il Ministero della Salute, recante ha stabilito i posti disponibili per le immatricolazioni ai CDLM a c.u. in Odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE e non UE residenti in Italia, per l'a. acc. 2021/22»; K) del DM 1° settembre 2021 n.1071, con cui il MUR, di concerto col

Ministero della salute, ha fissato i posti disponibili per le immatricolazioni ai CDLM a c.u. in Medicina (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE; L) delle delibere ex art. 3, co. 2, lett. a), b) e c) della l. 2 agosto 1999 n. 264, adottate dagli Atenei e recanti l'offerta formativa di ciascuno di essi sia per il CDLM a c.u. in Medicina, che per quello in Odontoiatria per il medesimo a. acc.; M) dei bandi di concorso emanati dalle Università per l'accesso ai predetti CDLM a c.u. per l'a. acc. 2021/22; N) della prova d'ammissione, consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati il 3 settembre 2021, con particolare riguardo alle domande n. 2, 21, 23 della matrice ministeriale; O) della prova unica d'ammissione ai predetti CDLM a c.u., nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, pure le domande n. 2, 21 e 23, quantunque pur esse errate; P) degli atti, non noti, coi quali son state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al DM 730/2021; Q) degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione in questione; R) degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per definire, a livello nazionale, modalità e contenuti delle citate prove d'ammissione, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; S) dei verbali della Commissione di concorso nell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la predetta prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; T) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA, nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; U) ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA; V) della scheda di valutazione della prova d'accesso svolta da parte ricorrente e pubblicata sul predetto portale; W) dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il SSN per le professioni sanitarie relativo all'a. acc. 2021/22; X) ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 4 agosto 2021, con riguardo alla determinazione di tal fabbisogno; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al CDLM per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge; ..

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime e meglio indicate in epigrafe;

Visti gli artt. 46, co. 2 e 65, co. 3, c.p.a.:

Ritenuto opportuno, stante la sostanziale identità di questioni proposte dai ricorrenti, di poter riunire i ricorsi in epigrafe ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio processuale, al fine d'agevolare le parti d'adempire con maggior precisione e con celerità agli incombeni di cui all'art. 27, co. 2 ed all'art. 49, co. 3, c.p.a.;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, che le parti ricorrenti, integrino tal contraddittorio, se del caso con le modalità ex art. 49, co. 3, II per., c.p.a. (pubblici proclami) ed ove non già effettuato tal incombenza, nei confronti di tutti i controinteressati eventualmente incisi dall'accoglimento delle domande sulla formulazione dei punteggi dei ricorrenti stessi, tali da imporre la riformulazione della graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai CDLM a c.u. in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria e protesi dentaria o in Medicina veterinaria;

Considerato che, a tal riguardo e stante l'elevato numero delle parti controinteressate (e pure per le prevedibili e notorie difficoltà di reperimento degli indirizzi di queste ultime), i ricorrenti effettuino una notificazione personale al candidato per primo inciso dal ricalcolo del punteggio e provvedano, per tutti gli altri controinteressati in posizione attualmente peggiore, mediante pubblici proclami;

Considerato sul punto che a ciò i ricorrenti devono provvedere ad effettuare i pubblici proclami sul sito WEB del Ministero dell'Università e della ricerca-MUR, mediante un avviso che rechi, per ciascun ricorso in epigrafe: a) l'Autorità giudiziaria avanti alla quale pende il presente contenzioso; b) il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intime; c) gli estremi degli atti e dei provvedimenti impugnati ed una breve sintesi dei motivi, se del caso concentrandoli ai sensi dell'art. 72, co. 1, c.p.a.; d) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati nei soggetti posti in posizione peggiore nella graduatoria unica nazionale; e) l'indicazione del presente decreto e dei relativi estremi, in base al quale è autorizzata tal modalità di notificazione; f) la precisazione che il presente contenzioso può esser seguito dalle parti intimande, per

ciascun ricorso in epigrafe, sul sito [www. giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), con le modalità colà rese note;

Considerato altresì che il MUR è tenuto a pubblicare il testo integrale dei singoli ricorsi e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1) la pubblicazione è effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito stesso; 3) non deve rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b); 4) deve rilasciare alla parte ricorrente un attestato, ove si confermi l'avvenuta pubblicazione, in tale sito, di ricorso, motivi aggiunti, presente decreto ed elenco nominativo dei controinteressati, oltre ai predetti avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; 5) deve pure indicare in detta attestazione la specificazione della data in cui la pubblicazione è avvenuta; 6) deve assicurare che sull'*home page* del sito web sia inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale si possa raggiungere la pagina ove son stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto;

Considerato che a tal adempimento le parti ricorrenti devono provvedere entro quaranta giorni (gg. 40) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del presente decreto;

Considerato infine che la trattazione dei ricorsi in epigrafe è fissata all'udienza pubblica del 9 novembre 2022;

P.Q.M.

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 11 agosto 2022.

Il Presidente
Silvestro Maria Russo

IL SEGRETARIO